



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 01 del 31.05.2013

OGGETTO:	Proroga Contratto Extra Dotazione Organica Per Espletamento Funzioni Di Responsabile Del Servizio Dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (Art. 110, Comma 1 Del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.
-----------------	---

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **13,00**, nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Tadasuni;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**;

Premesso che il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu è stata nominata in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 74 del 28.05.2013, comunicato con prot. n° 13478 ed acquisito al protocollo di questo Comune in data 28.05.2013 al n. 1120;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta Comunale

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.20/14 del 22 maggio 2013, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con la quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni per la provvisoria gestione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visto il Decreto n.74 del 28 Maggio 2013 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con la quale la sottoscritta viene nominata Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni per la provvisoria gestione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, conferendo tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24.03.2013, esecutivo ai sensi di legge;

Premesso Che alla data del 28.05.2013 è venuto a cessare - per fisiologica scadenza - l'incarico conferito dal Sindaco ai sensi dell'art. 110 comma 1° del D. Lgl.vo n° 267/2000 ed instauratosi tra Comune e l'Ing. Francesca Meloni di Sedilo;

Rilevato il permanere dell'assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, alle quali poter attribuire le funzioni di Responsabile del Servizio dell'area Tecnica, Urbanistica e Tecnico Manutentiva, pertanto si pone nuovamente la necessità inderogabile, allo scopo di consentire lo svolgimento di servizi essenziali ed inderogabili propri dell'Ufficio Tecnico di individuare un soggetto abilitato ed avente caratteristiche ed idoneità richieste per l'incarico de quo;

Considerato che a garanzia dell'efficienza e del buon andamento dei servizi del Comune; per lo svolgimento delle incombenze ed attività tutte proprie del Settore stesso; in ragione della assoluta assenza in organico di soggetti cui conferire medesime attribuzioni, ovvero, comunque, che siano dotati della qualificazione tecnica necessaria e con relativa idoneità ad assumere responsabilità, impegnando il Comune verso l'esterno per gli atti ed i provvedimenti di competenza del Settore stesso, per garantire la continuità del servizio vista anche la costante e complessa crescita delle funzioni relative all'Ufficio tecnico,

si ritiene opportuno prorogare il personale extra-dotazione organica, in possesso di elevata specializzazione professionale, in grado di affrontare le specifiche problematiche in sostanziale autonomia operativa, assicurando soluzioni gestionali immediate ed efficaci;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 110, comma 1, il quale stabilisce che «*Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire*»;

Visto e Ritenuto, pertanto, doversi provvedere al conferimento di un apposito incarico ai sensi dell'art. 110 del TUEL n° 267/2000 e dei vigenti Statuto Comunale e Regolamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale e tenendo a mente il Decreto Legge n° 78 del 31.05.2010 all'art. 9 comma 2 (come già convertito nella legge 122/2010), ove si recita : *"i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali ... non possono essere stabiliti in misura superiore a quelli indicati nel contratto stipulato dal precedente titolare..."*;

Dato Atto che ai sensi di tale normativa possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, nel rispetto dei limiti del 5% complessivo calcolato sul totale della dotazione organica dell'ente, arrotondato ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;

Visto che l'art. 55, commi 1-2-3, del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/10/2001, stabilisce che i posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato;

Visto

- l'art. 36 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 che disciplina le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 7 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 14/9/2000, riguardante l'assunzione di personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni e dall'art.23, comma 1, della legge n.56/1987;
- il Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368 che a partire dall'1/1/2002 disciplina le ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine in tutti i casi in cui sussiste l'esigenza di fare fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001-Supplemento Ordinario n. 112, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la circolare n. 3/2008 del 19/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 01.06.2006 e n. 71 del 20.12.2006 e n. 39 del 27.08.2008, con la quale fu confermato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico – Manutentivo Lavori Pubblici, Urbanistica, L.R. n. 37/1998, Edilizia Privata, cantieri comunali con la qualifica di funzionario di area direttiva, categoria D1, a tempo parziale (24 ore settimanali) con contratto a tempo determinato CCNL Enti Locali, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, commi 1 – all' Ing. Meloni Francesca nata a Oristano il 06/02/1979 C.F. MLNFNC79B46G113F, e residente a Sedilo in Via San Pietro 20;

Viste le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale con le quali è stato prorogato il contratto extra dotazione organica per espletamento funzioni di responsabile del servizio dell'area tecnica e tecnico-manutentiva ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. 267/2000, all'Ing. Meloni Francesca nata a Oristano il 06/02/1979 C.F. MLNFNC79B46G113F, e residente a Sedilo in Via San Pietro 20;

Preso Atto della possibilità consentita a questo Comune di procedere alle attività necessarie, prendendo atto altresì del superamento dei problemi interpretativi della giurisprudenza contabile e che inizialmente si erano posti circa la compatibilità tra la disciplina dettata dal TUEL n° 267/2000 art.110 comma 1 e l'art. 19 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n° 165/2001 novellato, con riferimento all'ipotesi di abrogazione tacita della normativa di cui al Testo Unico (v. deliberazioni a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n° 12 e 13 del 08.03.2011 che pur riconoscendo la piena applicabilità agli enti locali di tutte le disposizioni contenute nell'art. 19 commi 6 e 6bis del D. Lgs. n° 165/2011 novellato, hanno escluso la paventata inapplicabilità agli stessi enti dell'art. 110 comma 1° del TUEL n° 267/2000);

Vista la Delibera Corte Dei Conti SEZAUT/12/2012/INPR, con la quale in riferimento alla disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, recita che è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Pertanto gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali; conclude che a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;

Vista la Deliberazione Corte Dei Conti Sardegna n. 5/2013/PAR che con nell' Adunanza del 16 gennaio 2013, facendo riferimento alle assunzioni ai sensi dell'art. 110 del Tuel ribadisce che, in primo luogo, le disposizioni che fanno eccezione a regole generali non possono trovare applicazione che nei casi e nei modi previsti (come previsto dall'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale, c.d. preleggi del codice civile) . Ma ancor prima è lo stesso art.19, comma 6 quater, a prevedere espressamente il riferimento al solo primo comma dell'art.110 TUEL (escludendo, quindi, ragionando *a contrario*, le assunzioni effettuate ai sensi dell'art.110, secondo comma, dall'area di applicazione della stessa previsione normativa)... conclude che simile ragionamento non potrà certo valere per quelle posizioni dirigenziali costituite oltre la dotazione organica, che quindi costituiscono vere e proprie assunzioni a tempo determinato per la copertura di posizioni evidentemente non ritenute essenziali dalla stabile organizzazione dell'ente. Pertanto per esse non potrà quindi che operare il limite previsto dall'art.9, comma 28 del D.Lgs.78/2010.

Considerato altresì che, stante l'opportunità di un rapporto di collaborazione fiduciaria ed in conformità alle disposizioni Regolamentari, alla costituzione del rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di dette funzioni si può procedere in forma diretta previa proroga del soggetto contraente che già operava (motivata con la presenza dei requisiti professionali e dell'attitudine all'assunzione dell'incarico);

Considerato che, nel rispetto delle norme contenute nel terzo comma dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, alla posizione di lavoro di cui al presente atto, si ritiene congruo, in relazione all'esperienza professionale e alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, integrare la retribuzione economica fissa con un'indennità ad personam (Responsabilità e Posizione) di € 540,00 mensili e pari a € 7.020,00 lordi annui;

Visto l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«562 - (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità). (Comma così modificato: - dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - dall'art. 14, comma 10, del D.L. 31.05.2010, n. 78);

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.»;

Considerato che con decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) , 11 comma 11 dell'art. 4-ter, ha modificato il comma 562 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissando, per i Comuni non sottoposti al patto di stabilità, il riferimento al limite di spesa del personale, quello dell'anno 2008, anziché del 2004,

Visto inoltre l'art. 76, comma 7, della legge n. 133 del 2008 il quale, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. previsto dal precedente comma 6, fa divieto di assumere personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, agli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti sia pari o superiore al 50%;

Dato Atto che la spesa conseguente alla presente deliberazione rientra nei limiti di spesa previsti dalle richiamate disposizioni legislative;

Ritenuto in relazione a quanto precede, di prorogare fino all'insediamento degli organi ordinari norma di legge, l'incarico Ing. Meloni Francesca Meloni, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, con contratto Part-Time diciotto (18) ore settimanali di servizio, la stessa retribuzione in godimento in base al CCNL dei dipendenti degli Enti Locali Cat. D.1;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DELIBERA

1- Di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro di alta specializzazione di un Funzionario dell'area direttiva tecnica a tempo determinato al di fuori della dotazione organica ed a tempo parziale (18 ore settimanali), previa proroga del soggetto contraente già individuato dall'amministrazione comunale precedente (motivata con la presenza dei requisiti professionali e dell'attitudine all'assunzione dell'incarico), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

2- Di individuare e prorogare l'incarico a tempo determinato, al di fuori della pianta organica dell'Ente all'ing. **Francesca Meloni** nata a Oristano il 06/02/1979 C.F. MLNFNC79B46G113F, e residente a Sedilo in Via San Pietro 20 per le mansioni relative a Responsabile dell'area Tecnica, con decorrenza dal 31.05.2013 e fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

3- Di dare atto che l'ing. Meloni Francesca sarà responsabile dell'Area Tecnica, Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, cantieri comunali e quanto altro indicato nel Piano Esecutivo di Gestione e degli obiettivi affidati dall'Amministrazione Comunale, e che l'inquadramento contrattuale è nella Categoria D Posizione Economica **D.1**, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico per n. 18 ore settimanali con il compenso spettante previsto per la Categoria D1 del CCNL Enti Locali vigente da adeguare a seguito degli aumenti contrattuali;

5- Di stabilire, altresì, all'incaricato, secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, una indennità "ad personam", (Indennità di Funzione - Responsabilità) pari ad € 5.165,00 annue, da ripartirsi in quote mensili di € 397,31 per 13 mensilità;

6- Di approvare lo schema di contratto che si allega al presente atto e di incaricare il Segretario Comunale alla stipula del relativo contratto di lavoro;

7- Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa nonché per i successivi adempimenti inerenti l'inserimento in Bilancio, la liquidazione delle competenze spettanti contemporaneamente agli stipendi del personale dipendente di ruolo;

8- Di dare atto che la relativa spesa graverà sull'intervento n° 1010601/1-2 e 1010607-1 del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Maria Domenica Porcu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267.

Tadasuni 31.05.2013

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Tadasuni

Il Segretario Comunale

(Dr. Pietro Caria)